



**COMUNE DI CORBOLA**  
**PROVINCIA DI ROVIGO**

**UFFICIO TRIBUTI**

**REGOLAMENTO**

**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)**

(approvato con atto c.c. 44/98, modif. con atto c.c. 6/00 , c.c. 43/00, c.c. 18/02 , c.c. 53/02 , c.c. 18/04, c.c. 2/05 , c.c. 44/05 , c.c. n. 02/07, c.c. n. 30/08 e c.c. n. 53 /14 )

## **NORME GENERALI**

### **ART. 1 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare, con il presente regolamento, è esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, N. 446, nonché dall'art. 50 della Legge 27 dicembre 1997, N. 449 e dall'art. 6 dello Statuto comunale approvato con atto di C.C. n. 70 del 27/12/1999.

Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti

### **ART. 2 SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario.  
Nel caso di concessione su aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
3. Tra i diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del Codice Civile; è assimilabile a tale diritto quello che spetta:
  - Al coniuge divorziato, separando o separato consensualmente o giudizialmente sulla casa ex residenza coniugale, assegnata con provvedimento del tribunale
  - Al socio della cooperativa edilizia, non a proprietà indivisa, sull'alloggio assegnatogli, ancorché in via provvisoria;
  - All'assegnatario dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica concessogli in locazione con patto di futura vendita e riscatto.

### **ART. 3 TERRENI CONSIDERATI NON FABBRICABILI**

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'art. 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e dai familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.
2. A decorrere dall'1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dall'iscrizione negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
3. Il pensionato che continua a coltivare il proprio fondo anche con persone della famiglia con lui conviventi conserva la qualifica di coltivatore diretto se mantiene l'iscrizione negli appositi elenchi previsti dalla legge n. 9/1963 ed il relativo obbligo all'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.
4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma due addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quello occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito

ricavato deve essere non inferiore al 30% del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione dichiarato per l'anno precedente.

5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Non sono invece agricoli i seguenti terreni:
  - I terreni incolti.
  - I terreni industriali, vale a dire quelli che sono utilizzati per attività industriali non di pertinenza del fabbricato.
  - I terreni a destinazione speciale (parcheggi e campeggi).
  - I piccoli appezzamenti di terreno coltivati occasionalmente senza strutture organizzative.

#### **ART. 4 ESENZIONI**

1. In aggiunta alle esenzioni dall'imposta comunale sugli immobili previste dall'art. 7 del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dello Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dell'ente non commerciale utilizzatore.

#### **ART. 5 ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
3. Ai fini del comma 1, si intende per pertinenza: la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale. Il garage o box o posto auto destinati al servizio della casa di abitazione anche se non compresi nello stesso fabbricato, purché nelle immediate vicinanze.
4. Resta fermo che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione della

abitazione principale.

5. Ai sensi dell'art. 2 , comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l'area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.  
I soggetti passivi presentano dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale identificano la particella fondiaria contigua (N.C.T.) come destinata al servizio del fabbricato e dichiarano di non aver ceduto ad altri la volumetria per la realizzazione di altro edificio.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.
7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado ( padre/figlio) e il 2° grado (nonno/nipote).  
Il diritto decorre dall'anno successivo dalla data di comunicazione corredata da contratto di comodato d'affitto registrato o in alternativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
9. L'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che dimorano in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
10. La detrazione spetta anche ai cittadini italiani residenti all'estero che possiedono un'abitazione a disposizione. Si considera tale, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

#### **ART. 6**

##### **AREE DIVENUTE INEDIFICABILI**

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dall'anno di imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro 2 anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

#### **ART. 7**

##### **VALORE AREE FABBRICABILI ( modificato)**

1. Tutte le aree edificabili identificate dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi che catastalmente non sono state classificate pertinenze, costituiscono oggetto di autonoma imposizione i cui i valori sono determinati dalla Giunta Municipale sulla scorta di una relazione di stima degli uffici preposti.
2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l'importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.
3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati o confermati, con deliberazione della Giunta comunale da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 31 ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di competenza.

#### **ART. 8**

##### **FABBRICATI FATISCENTI – FABBRICATI DI INTERESSE STORICO E ARTISTICO**

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30, dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando, per l'esecuzione dei lavori, si renda necessaria l'evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio

della articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l'immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

## **ART. 9 AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI E DETRAZIONI DALL'IMPOSTA**

### **Detrazione abitazione principale:**

Il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Dlgs n. 504/92 modificato dall'art. 55 comma 2 della L. 662 del 23/12/1966 fissa la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29 nei confronti di tutti i soggetti passivi.

### **Fabbricati merce:**

In base a quanto stabilito dall'art. 8 comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. 504/92 sostituito dall'art. 55 della legge n. 662/96 il Comune può deliberare una riduzione dell'aliquota ICI al 4%, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili.

### **Fabbricati dei Neo – Imprenditori:**

Il Comune, allo scopo di diffondere e valorizzare l'imprenditoria giovanile nei settori dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio, può deliberare una riduzione dell'aliquota ICI per gli immobili usati nell'esercizio delle attività imprenditoriali stesse, per un periodo comunque non superiore a 5 anni. Tale riduzione viene applicata anche qualora gli immobili di cui sopra siano dati in locazione o in comodato.

### **Soggetti in situazioni di particolare disagio socio- economico**

Per i soggetti in situazione di particolare disagio socio economico il cui reddito viene accertato con il metodo ISEE la detrazione può essere elevata fino a € 258,22, nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, con delibera di Giunta Municipale da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno. Il contribuente deve effettuare una richiesta scritta al Comune per ottenere la maggiore detrazione per l'abitazione principale. Tale richiesta deve essere effettuata entro il 10 giugno di ogni anno di imposta

## **ART. 10 VALIDITA' DEI VERSAMENTI DELL'IMPOSTA**

I versamenti dell'imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti per conto degli altri.

E' consentito l'accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato, a condizione che il medesimo comunichi all'ufficio le generalità del contribuente obbligato, l'identificazione del tributo, l'importo esatto del debito.

## **ART. 11**

## **RIMBORSI**

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme eventualmente versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento o da quello in cui è stato reso definitivamente accertato il diritto, per la restituzione, presentando apposita istanza al Comune, il quale dovrà provvedere entro 180 gg. dalla data di presentazione dell'istanza medesima.

Le somme a credito possono essere compensate con i debiti d'imposta, purché il contribuente ne dia comunicazione entro 60 giorni dal ricevimento della notificazione del provvedimento di rimborso.

## **ART. 12 DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE**

1. A decorrere dell'anno 2007 è soppresso l'obbligo della comunicazione.  
La stessa rimane provvisoriamente in vigore fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali. Restano fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione d'imposta.  
Rimane l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure informatiche previste dall'art. 3 bis del dlgs. n. 463 del 18/12/1997;
2. La dichiarazione si intende omessa se perviene al Comune dopo i 30 gg. successivi alla data di scadenza della sua presentazione .

## **ART. 13 DISCIPLINA DEI CONTROLLI**

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti. La Giunta comunale, con apposita deliberazione, da adottare entro il 30 maggio di ciascun anno, può disciplinare le procedure da seguire per i controlli delle dichiarazioni dell'anno in corso.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica al contribuente, con le modalità previste dal regolamento , del motivato avviso di:
  - a) – **accertamento in rettifica** : scaturente dai controlli effettuati sulle dichiarazioni incomplete o infedeli regolarmente presentate e sui versamenti effettuati ma non corretti o effettuati oltre i termini;
  - b) – **accertamento d'ufficio**: per omessa presentazione della dichiarazione e l'omesso versamento dell'imposta;

con la relativa liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.

3. Il responsabile dell'ufficio tributi in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n. 5 , D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamento con sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

**ART. 14**  
**MODALITA' DI VERSAMENTI**

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite:
  - a) Il conto corrente postale;
  - b) Il versamento diretto presso la tesoreria comunale;
  - c) Il versamento tramite il sistema bancario.
  - d) Il modello F24 qualora il Comune stipuli convenzione con l'Agenzia delle Entrate, se previsto.
  
2. Le persone fisiche non residenti in Italia possono effettuare il versamento ICI in unica soluzione entro il 20 dicembre, con gli interessi al tasso legale in vigore sull'importo dilazionato della prima rata.

**ART. 15**  
**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. E' introdotto in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l'imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
4. Il procedimento per la definizione può essere attivato:
  - a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
  - b) su istanza del contribuente, subordinariamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento

**ART. 16**  
**AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. Nel caso in cui il Responsabile dell'Ufficio Tributi ritenga opportuno avviare preventivamente il procedimento per l'accertamento con adesione, prima di dar corso alla notifica dell'avviso di accertamento, invia ai soggetti obbligati invito a comparire nel quale sono indicati:
  - a) Gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
  - b) Il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione;
2. Trascorsi i termini della comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro 30 gg. successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. All'atto del perfezionamento della definizione l'atto di cui al comma 2 perde efficacia.

7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non preclude al contribuente la possibilità di richiedere l'accertamento con adesione a seguito della notifica dell'avviso di accertamento qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

#### **Art. 17**

##### **PROCEDURA PER L'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 15 e 16 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

#### **ART. 18**

##### **ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

#### **ART. 19**

##### **ADEMPIMENTI SUCCESSIVI**

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 30 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente articolo 18 con le modalità di cui al precedente art. 14.
2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero quattro rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.
3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.
4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:
  - a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
  - b) dovrà corrispondere gli interessi al tasso legale in vigore nella misura fissata dal Comune con maturazione giorno per giorno, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.
5. Per la riscossione di quanto dovuto sarà dato corso alla procedura coattiva di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

#### **ART. 20**

##### **PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE**

1. la definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 19, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l'avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 19.



#### **ART. 21**

##### **COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO**

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 2% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

#### **ART. 22**

##### **UTILIZZAZIONE DEL FONDO**

1. Le somme di cui al precedente art. 21, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
  - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il 30 e il 50%;
  - b) per l'arredamento dell'ufficio tributi nella misura compresa fra: il 30 e il 50%
  - c) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 20 e il 40%
2. Con la stessa deliberazione di cui al precedente comma 1 la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante.
3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 31 gennaio successivo.

#### **ART. 23**

##### **SANZIONI**

**( Dlgs n. 473/97)**

- 1- Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200% del tributo dovuto con un minimo di € 51,64 ( art. 14 comma 1);
- 2- Se la dichiarazione è infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. (art. 14 comma 2)
- 3- Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da € 51,64 a € 258,22. La medesima sanzione si applica in caso di inadempienza da parte del contribuente su specifica richiesta di documentazione dell'ufficio comunale ( art. 14 comma 3);
- 4- Le sanzioni indicate ai commi 1 e 2 sono ridotte a ¼ se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
- 5- La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
- 6- Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori al tasso legale in vigore fissato dal Comune con maturazione giorno per giorno.

#### **ART. 24**

##### **RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI**

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30 % di ogni importo non versato come previsto dall'art. 13 del Dlgs n. 471/97

2. La sanzione di cui al punto 1. non è riducibile a ¼
3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
4. Non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi all'I.C.I. comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo di imposta non superi l'importo fissato in € 16,53.  
Se l'importo supera 16,53 €, si procede all'accertamento, all'iscrizione al ruolo e alla riscossione per l'intero ammontare.

#### **ART. 25**

##### **PROCEDIMENTO DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
2. L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
3. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, possono, entro il termine di 60 gg. dalla notifica, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'art. 18, del D.Lgs. n. 472/1997, sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
4. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.
5. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, e l'invito a produrre, nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
6. Quando sono state proposte deduzione, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime.

#### **ART.26**

##### **IRROGAZIONE IMMEDIATA DELLE SANZIONI**

##### **D.LGS 472/97 ART. 17**

1. In deroga alle previsioni dell'art.25, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

#### **ART.27**

##### **RAVVEDIMENTO**

PER L'APPLICAZIONE DEL RAVVEDIMENTO SI FA RIFERIMENTO ALL'ART. 13 DEL DLGS 472/1997 COSI' COME MODIFICATO CON DLGS 203 DEL 5/6/98, DLGS 422 DEL 19/11/98 ART. 6 E DLGS N. 99 DEL 30/03/2000.

1. La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza:
  - a) ad 1/8 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

- b) ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della comunicazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione.
  - c) ad 1/8 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori il cui al tasso legale in vigore deliberato dal Comune con maturazione giorno per giorno.

## **NORME FINALI**

### **ART. 28**

#### **NORME ABROGATE**

1. con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

### **ART. 29**

#### **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento entra in vigore l'1/1/2007; unitamente alla deliberazione e inviato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività;
2. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le normative di legge e le norme dettate dal regolamento generale delle Entrate.